

INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC)

Art. 110a Costituzione federale (nuovo) - Condizioni d'uso nel lavoro

del 12 aprile 2021

Con la presente iniziativa cantonale si chiede di inserire nella Costituzione federale la tutela delle condizioni d'uso nel lavoro, allo scopo di proteggere i lavoratori residenti dalla crescente liberalizzazione del mercato della manodopera in Svizzera.

Si tratta di tutelare la maggioranza dei lavoratori dal livellamento verso il basso delle condizioni di lavoro, che deriva dalla stipulazione di un numero sempre maggiore di contratti di lavoro con livelli salariali, assicurativi e lavorativi inferiori allo standard in essere. Si sottolinea come il livellamento verso il basso dei salari non avvenga solamente per i salari inferiori, ma anche per i salari delle professioni con retribuzioni situate tra il livello medio-inferiore e il livello medio-superiore.

Il confronto salariale 2018 tra il Ticino e le altre regioni della Svizzera mostra come la pressione salariale in Ticino avvenga non solamente sui salari bassi, ma anche sui salari dei lavoratori qualificati, dei responsabili dell'esecuzione di un lavoro, dei quadri inferiori, nonché dei quadri medi e superiori

(Fonte: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/livello-salari-grandi-regioni.html>).

Il salario mediano in Ticino tra il 2010 e il 2018 è calato leggermente, mentre in tutte le altre regioni svizzere è in progressione. Questo dato mostra conferma che la situazione è in fase di deteriorazione progressiva. La fonte dei dati riportati di seguito è: Salario mensile lordo per divisioni economiche (NOGA08) - Settore privato e settore pubblico insieme - Svizzera [T1_b] Periodo contemplato: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 - Ufficio federale di statistica - Pubblicato il 21.04.2020.

DATI 2018

| Svizzera | Regione del Lemano | Espace Mittelland | Svizzera nordoccidentale | Zurigo | Svizzera orientale | Svizzera centrale | Ticino |
|----------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|
| 6 538 | 6 600 | 6 511 | 6 714 | 6 965 | 6 118 | 6 438 | 5 363 |

DATI 2010

| Svizzera | Regione del Lemano | Espace Mittelland | Svizzera nordoccidentale | Zurigo | Svizzera orientale | Svizzera centrale | Ticino |
|----------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|
| 6 219 | 6 449 | 6 080 | 6 447 | 6 556 | 5 778 | 6 118 | 5 377 |

Per ora il problema del dumping salariale sembra colpire solamente il Canton Ticino, che è inserito geograficamente nel Nord Italia, ma non è detto che un domani anche altri Cantoni svizzeri potranno essere toccati dal problema a dipendenza dell'evoluzione delle regole afferenti la libera circolazione della manodopera tra la Svizzera e l'Unione europea/AELS.

La presente iniziativa dà primariamente ai Cantoni e sussidiariamente alla Confederazione la facoltà d'intervenire per tutelare le condizioni di lavoro dei residenti contro il dumping: essa consente quindi ai Cantoni di far fronte all'evoluzione del loro mercato del lavoro nel tempo.

In conclusione per questi motivi, basandosi sull'art. 160 cpv. 1 della Costituzione federale, il Cantone Ticino inoltra all'Assemblea federale la presente iniziativa cantonale per la modifica della Costituzione federale della Confederazione Svizzera.

Testo

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 110a Condizioni d'uso nel lavoro (nuovo)

¹La Confederazione e i Cantoni adottano misure affinché ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni salariali, assicurative e lavorative corrispondenti a quelle vigenti nella professione e nel ramo, le quali gli consentano un tenore di vita dignitoso per vivere nel luogo di lavoro, senza subire una pressione al ribasso del salario.

²In caso di inosservanza delle condizioni salariali, assicurative e lavorative usuali un Cantone può stabilire condizioni minime legali per una professione o un ramo. Queste ultime valgono come limite inferiore vincolante. Per rapporti di lavoro particolari, un Cantone può emanare normative derogatorie.

³Il salario d'uso legale è adeguato periodicamente all'evoluzione dei salari e dei prezzi, ma almeno nella misura dell'indice delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

⁴Le normative derogatorie e gli adeguamenti del salario d'uso legale all'evoluzione dei salari e dei prezzi sono emanati con la collaborazione delle parti sociali.

⁵La Confederazione può emanare prescrizioni specifiche con la collaborazione dei Cantoni e delle parti sociali.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 10 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 110a (Condizioni d'uso nel lavoro)

¹I Cantoni designano l'autorità competente per l'esecuzione delle condizioni d'uso legali.

²Il Consiglio federale pone in vigore l'articolo 110a al più tardi tre anni dopo la sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

³Se entro tale termine non sarà posta in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza, con la collaborazione delle parti sociali, le necessarie disposizioni esecutive.

Raoul Ghisletta
Biscossa - Lepori C.- Sirica